



Convegno dell'11/6/2009 presso la fiera Ambiente Lavoro di Bologna

Tavola Rotonda:

Dalle peculiarità dell'articolo 28 del D.Lgs 81/09 alla filiera dell'infortunio sul lavoro.

*Vice Presidente UNPISI
Dott: Maurizio di Giusto*

*In collaborazione
T.d.P Sauro Bertoncini*

Nota introduttiva sul "Testo Unico"

Il Decreto 81 vede la luce nel 2008 dopo una lunga attesa, l'intento di definire un testo unico che raggruppasse i dispositivi legislativi in materia di sicurezza sul lavoro era più volte stato espresso dalle diverse forze politiche e dai governi di varia estrazione, tuttavia solo l'anno scorso tale dispositivo arriva all'emanazione.

Sicuramente sarebbe stato opportuno giungere a tale traguardo con percorsi di confronto più ampi anziché risentire sia dei contesti emotivi sia dalle circostanze dettate da un periodo non semplice per la legislatura di riferimento che lo ha fortemente voluto e votato. Tali condizioni ambientali non hanno probabilmente contribuito a portare a casa un "buon testo unico" ovvero che rispecchiasse quantomeno medesimi apprezzamenti dalle parti sociali e dai sistemi deputati al controllo.

A conferma della "frettolosità" del testo licenziato si può citare a titolo chiarificativo che l'attuale progetto di riforma del Decreto 81 prevede una revisione di 136 articoli su un totale di 306.

Non ultimo la lettura di tale progetto in esame, merita una successiva menzione in quanto in alcuni punti può far sollevare dubbi negli addetti ai lavori, su quanto la **sicurezza** possa apparire principalmente "**un intoppo**", in altre parole un **costo da ridurre** o quanto meno da proporzionare al valore del lavoro svolto.

In tale prospettiva possono essere letti alcuni degli articoli in modifica, riferendosi principalmente ad un orientamento in merito allo spostamento delle responsabilità; in proposito il ministro del Welfare Sacconi ha posto l'accento che il disegno di legge **aumenta le pene del 50%** rispetto alla **legge 626 del 1994**, senza indicare tuttavia che tale l'aumento riguarda principalmente le sanzioni **per i lavoratori**, mentre la maggior parte di quelle a carico del datore di lavoro o i suoi "preposti" si alleggeriscono e in alcuni casi spariscono.

Per citare alcuni esempi in proposito e riconducibili al tema della giornata:

- **Art. 55.** Una delle principali **sanzioni per i datori di lavoro**. Attualmente il datore che non compie la valutazione dei rischi obbligatoria è passibile con l'arresto **da 4 a 8 mesi** o in alternativa l'ammenda **da 5.000 a 15.000 euro**. Con la riforma l'arresto scende **da 3 a 6 mesi** e l'ammenda **da 2.500 a 6.400 euro**.

- **Art 68.** Riguarda la protezione di lavoratori che operano in **ambienti inquinati**. Il datore di lavoro che non vieta ai lavoratori l'accesso in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, ecc. dove è possibile il rilascio di gas pericolosi, senza aver prima accertato l'assenza di pericolo o bonificato l'ambiente, è punito con l'arresto **da 6 a 12 mesi** o con l'ammenda **da 4.000 a 16.000 euro**. In futuro con l'arresto **da 3 a 6 mesi** o con l'ammenda **da 2.500 a 6.400 euro**.

- **Art. 59.** Crescono invece le **sanzioni per i lavoratori** che non osservano le disposizioni impartite dal datore di lavoro e non utilizzano correttamente le attrezzature di lavoro e i **dispositivi di sicurezza** (casco ecc.), le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, Ora il lavoratore "negligente" è punito con l'arresto fino a **1 mese** o con l'ammenda **da 200 a 600 euro**. Dopo la riforma l'arresto rimarrà invariato ma l'ammenda sale: **da 300 a 800 euro**. Il 50% in più, per l'appunto.

Proseguendo, le opere d'ordinaria manutenzione degli impianti (elettrici, acqua, gas, riscaldamento, reti informatiche) **non rientreranno** più tra quelle per cui è previsto il "**Piano operativo di sicurezza**" obbligatorio. Lo stesso piano non sarà più richiesto per le **forniture di materiali** e di attrezzature, considerate attività poco rischiose anche se svolte in cantiere. Altre semplificazioni riguardano la prevenzione dei rischi nei "**piccoli cantieri**" (virgolette d'obbligo perché si parla di cantieri fino a **200 uomini-giorno...**) e quelli che non comportano particolari ed evidenti pericoli per i lavoratori.

Si prevede di "**Autocertificare**" la **sicurezza**...attraverso la semplificazione di varie procedure. Ogni datore potrà redigere secondo le proprie esigenze il **documento di valutazione dei rischi** e per assicurare la "data certa" sarà sufficiente la **firma** del rappresentante per la sicurezza e del rappresentante del servizio di prevenzione. Senza dover più ricorrere al notaio o ad altre forme di certificazione.

Vogliamo in conclusione dimenticarci quanto previsto, o meglio NON previsto, in merito ai Requisiti indicati in seno all'art. 98, per le figure del coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori nell'ambito dei cantieri temporanei e mobili.....Va posta l'attenzione sul fatto che nel D.Lgs. si vedono individuati requisiti professionali per l'accesso alle 2 figure che non ricomprendono i **TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO**, (a dispetto per altro anche delle competenze professionali espresse proprio con un Decreto del Ministero della Salute e istitutivo della ns Professione ovvero il DM 58/97). Sono invece ricompresi professionisti laureati e non laureati in altre discipline, alcune delle quali anche molto distanti dal contesto di riferimento (pur con attività lavorativa nel settore delle costruzioni certificata dal datore di lavoro che va da 1 a 3 anni) che sicuramente hanno competenze minime, se non residuali, nell'area della **PREVENZIONE** e della **SICUREZZA**, nello specifico non hanno competenze sia nel campo dell'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro che nella valutazione e gestione dei rischi presenti nei cantieri. Inoltre, tutti i professionisti con tali requisiti devono seguire un percorso formativo di 120 ore comprendente un modulo giuridico di 28 ore, un modulo tecnico di 52 ore, un modulo metodologico/organizzativo di 16 ore e una parte pratica di 24 ore con cui acquisiscono competenze professionali che invece sono proprie del percorso didattico universitario previsto nella formazione del personale laureato in **TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO** (classe di laurea SNT/4 - Area Sanitaria).

Vi sono **comunque innumerevoli elementi positivi** in questo testo, che rimane in ogni caso valido supporto per i Tecnici della Prevenzione, ma **direi per tutte le professioni che si occupano di prevenzione nei luoghi di lavoro.**

Art 28 D.Lgs 81/09

Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28.

Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17¹, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

¹ Art. 17. - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

L'articolo più importante di questo testo è sicuramente proprio l'art 28 in altre parole l'articolo che indica chiaramente "L'OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI", vale a dire il cuore del nostro lavoro. Un cuore con una vera e propria fisiologia e come tale non esclusivamente basato su un'azione ad es. riconducibile a meri adempimenti amministrativi (ovvero sola carta da riempire), ma bensì funzionante proprio grazie a sinergie dinamiche e funzionali che rappresentano i contenuti e le finalità d'azioni ed attività che trovano nutrimento dalle conoscenze e competenze professionali nonché dalle esperienze acquisite, proprie del profilo del TDP e d'altri operatori della Prevenzione, messe in atto al fine di analizzare, "curare" e mantenere non solo la sicurezza del lavoratore ma anche gli ottimali livelli degli ambienti di lavoro;

Proprio in quest'articolo al 2° comma lettera "c" è rappresentato un successivo elemento di novità e vale a dire: *"il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;"*

"Non sempre" tale disposizione viene propriamente utilizzata dai datori di lavoro e/o dai consulenti sostegno dell'impresa.

Un ulteriore elemento utile alla Prevenzione degli infortuni che merita di essere sottolineato, e spesso non approfondito come dovuto, è rappresentato dai seguenti parametri:

- I dati infortunistici storici delle imprese, dai quali si possono ricavare preziose informazioni (sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico), gli infortuni che sono accaduti, diventano spesso indicatori palesi di criticità non evidenziate in maniera appropriata,
- Usi, le abitudini ovvero i comportamenti, sia quali componenti individuali dei lavoratori sia quale componente induttiva data dal sistema d'organizzazione del lavoro.
- Usura e/o rottura irregolare/improvvisa delle attrezzature.
- I "quasi infortuni", ovvero gli incedenti fortunatamente evitati o prontamente impediti.

Tali fenomeni, potenzialmente classificabili come eventi sentinella, racchiude un numero prezioso d'informazioni che se ne possono ricavare; divenendo contestualmente strumento pro-attivo prezioso verso le attività di prevenzione e miglioramento del sistema di sicurezza aziendale.

In relazione ai "quasi infortuni" che avvengono in ogni azienda; non dobbiamo dimenticarci che il rischio "0" non esiste nel lavoro, tuttavia il perseguimento di tale obiettivo (pur se non in maniera assoluta e duratura), rappresenta un viaggio certo della qualità verso la meta del miglioramento continuo

In tale disciplina le problematiche sono tante come tanti sono i servizi e gli enti che entrano in gioco quando avviene un infortunio.

L'evento infortunistico per sua stessa definizione rappresenta un evento traumatico per il quale si rende prioritariamente necessario il tempestivo intervento dei soccorsi al lavoratore colpito. Parallelamente al suddetto intervento di soccorso, è fondamentale che i TdP (direi specializzati per questo tipo d'intervento), svolgano tempestivamente gli accertamenti e i rilievi di loro competenza, attivando contestualmente le altre professionalità del Dipartimento di Prevenzione, in tempi ancor rapidi rispetto a quelli attuali in molte realtà italiane.

Prioritaria per altro appare l'efficiente organizzazione dei Dipartimenti di Prevenzione, affinché l'intero apparato che tutela sotto vari aspetti la salute del lavoratore, si muova in maniera coordinata verso gli obiettivi da perseguire con risparmi di risorse e tempi.

Sicuramente si rendono necessarie l'implementazione di sinergie con gli altri Enti coinvolti nella materia, (es. VVFF, INAIL etc...) senza tralasciare il sistema delle imprese e delle parti sociali anch'essi attori protagonisti verso la promozione della Salute dei lavoratori.

Il tessuto produttivo italiano va certamente controllato con rigore certo, ma anche aiutato a crescere in una maniera sostenibile soprattutto in un periodo recessivo come questo, condividendo le conoscenze e le esperienze e supportando le imprese nei processi decisionali da implementare in materia di sicurezza.

Strategica diventa pertanto la figura del TdP e degli operatori della Prevenzione e l'impegno che tali professioni riversano in quei processi di miglioramento sia professionali sia delle prestazioni erogate dai servizi, che rappresentano un passaggio ineludibile ed essenziale per la qualità degli ambienti di lavoro nonché per la sicurezza dei lavoratori.